

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 2 - Avviso

Legge regionale n. 5/2017, art. 9, comma 3

Deliberazione G.R. 37/25 del 1/8/2017
integrato da Decr. Ass. Agr. 2612/DecA/56 del 18/10/2017

Diversificazione produttiva nel settore cerealicolo e leguminose da granella.

**AVVISO DI APERTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AIUTO

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto di cui al Bando approvato con determinazione n. 2749 del 1/9/2017, come integrato dalla determinazione n. 3717 del 23/10/2017.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2018, nelle modalità previste dal Bando e più avanti riepilogate.

Si riportano di seguito le condizioni di accesso all'aiuto e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento, come previste dal Bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente Avviso sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea ed **entro il 31 gennaio 2018** esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, indirizzata al Servizio Territoriale competente per territorio. Nel caso in cui i terreni oggetto delle coltivazioni per le quali si richiede il premio ricadessero nelle aree di competenza di più Servizi territoriali, la domanda dovrà essere presentata al Servizio territoriale cui è riferibile la maggior superficie interessata all'intervento, utilizzando il seguente indirizzo PEC:

ARGEA SARDEGNA - Servizio territoriale _____

argea@pec.agenziaargea.it

A pena di irricevibilità e di esclusione:

- la domanda deve essere firmata dal richiedente; essa può essere firmata digitalmente o, in alternativa, può essere firmata in cartaceo ed essere scannerizzata in formato pdf; in quest'ultimo caso deve essere accompagnata da un valido documento di identità;
- essa dovrà pervenire nei termini fissati dal bando e dal presente avviso e dovrà avere allegati:
 - la copia di un valido documento di identità del richiedente, se non firmata digitalmente
 - il documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto dall'imprenditore richiedente e dal legale rappresentante del Soggetto Promotore dell'Accordo

Il modulo di domanda di aiuto e quello di adesione all'Accordo di filiera sono stati modificati per comprendere le specifiche condizioni di accesso per gli aderenti agli Accordi relativi alle produzioni biologiche e sono allegati al presente Avviso.

In ogni caso, non potrà essere presentata più di una domanda di aiuto per produttore.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso al premio (punto 5 del bando)

I beneficiari dell'intervento, ai sensi delle disposizioni allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 37/25 del 1/8/2017, sono gli imprenditori agricoli singoli o associati che coltivano cereali minori, grani antichi e leguminose da granella, a partire dall'annata agraria 2017-2018 e che aderiscono ad un accordo di filiera sul territorio regionale.

Le imprese beneficiarie richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso le C.C.I.A.A;
- essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole del SIAN dal cui fascicolo aziendale deve desumersi la presenza di superfici seminate ascrivibili alle colture oggetto del presente intervento;
- essere Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- aver sottoscritto un accordo di filiera o contratti di coltivazione con i soggetti agricoli aderenti alle filiere.

La documentazione che attesta l'adesione del beneficiario all'accordo di filiera deve essere allegata in sede di presentazione della domanda.

Solo per i grani antichi è necessario fornire, in sede di domanda di aiuto, l'indicazione puntuale delle superfici interessate alla coltivazione, che saranno suscettibili di controlli a campione in corso di coltura; è inoltre necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, attestante la varietà utilizzata per la semina

Le delibera 37/25 del 1/8/2017 specifica che le tipologie di prodotti destinatarie dell'intervento sono le seguenti:

- cereali minori: avena (*Avena sativa*); farro (*Triticum monococcum*, *Triticum dicoccum* e *Triticum spelta*); grano saraceno (*Fagopyrum esculentum*); orzo (*Hordeum vulgare*);
- grani antichi: grani del genere *Triticum* appartenenti alle seguenti popolazioni: Trigu biancu, Trigu biancu bonorvesu, Trigu cossu; Trigu moro; Trigu murre; Trigu ruju o arrubiu; Khorasan
- leguminose da granella: cece (*Cicer arietinum*); cicerchia (*Lathyrus sativus*); fagiolo (*Phaseolus vulgaris*); fava (*Vicia faba*); lenticchia (*Lens culinaris*); pisello (*Pisum sativum*).

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere al territorio regionale della Sardegna.

Ciascuna produzione per la quale si chiede l'aiuto deve avere una superficie di almeno un ettaro, anche non accorpato, riscontrabile sul fascicolo aziendale del richiedente. Fatta salva tale condizione, la domanda di aiuto può essere riferita anche a più produzioni fra quelle ammesse all'aiuto.

Non può essere chiesto e riconosciuto il premio per superfici superiori a quelle indicate nel contratto di filiera e a quelle rilevabili sul fascicolo aziendale.

La superficie massima per cui può essere chiesto e riconosciuto l'aiuto è di 20 ettari.

Il premio oggetto del presente intervento da corrispondere ai beneficiari è stabilito in 200,00 euro per ettaro, o frazione di esso, di superficie coltivata a cereali minori, grani antichi e leguminose da granella destinati all'alimentazione umana o alla produzione di semente certificata.

I premi, se le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti a coprire le richieste di tutte le domande presentate, saranno decurtati in modo proporzionale per tutti i beneficiari.

L'importo del premio è arrotondato all'euro inferiore.

Viceversa, se a conclusione dei pagamenti dei premi dell'annualità oggetto di domanda dovessero permanere risorse non utilizzate, queste potranno essere destinate al finanziamento di eventuali successive annualità.

È ammesso, previa formale e documentata richiesta ad Argea Sardegna, il trasferimento dell'impegno ad altra impresa beneficiaria, qualora questa abbia i requisiti richiesti e subentri nella conduzione della superficie coltivata oggetto di intervento precedentemente condotta dall'impresa cedente.

Domanda d'aiuto (punto 8 del bando)

Impegni dei beneficiari

I beneficiari devono possedere i requisiti di ammissibilità, di cui al punto 5 del bando, al momento della domanda di aiuto e mantenerli almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Essi devono impegnarsi a conferire alla filiera con la quale è stato sottoscritto il contratto una quantità di prodotto significativa rispetto alla superficie coltivata, come di seguito specificato per ciascuna produzione; tale conferimento deve essere documentato con fattura e coi documenti di pesata rilasciati dal centro di raccolta.

- cereali minori:

- o avena: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o farro: 8 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o grano saraceno: 8 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o orzo: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso

- grani antichi:

- o 6 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso

- leguminose da granella:

- o cece: 7 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o cicerchia: 5 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o fagiolo: 7 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o fava: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o lenticchia: 5 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso
- o pisello: 10 quintali per ettaro coltivato o frazione di esso

Per i produttori aderenti ad Accordi di filiera biologici le quantità sopra specificate sono ridotte del 20% (*punto 11 del bando, introdotto con la determinazione n. 3717 del 23/10/2017*).

In caso di calcolo frazionario, il quantitativo di conferimento obbligatorio, espresso in chilogrammi, è arrotondato alla decina inferiore.

La mancata coltivazione di almeno 1 ettaro della produzione per la quale è richiesto il contributo è motivo di esclusione dall'aiuto stesso. Per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, la mancata coltivazione di almeno un ettaro per ciascuna delle produzioni richieste a premio è causa di esclusione della produzione interessata. Se nessuna delle produzioni richieste a premio interessa la superficie di almeno un ettaro la domanda è esclusa. La superficie coltivata è documentata dal fascicolo aziendale SIAN.

Il mancato conferimento della quantità minima di prodotto prevista per la superficie interessata all'aiuto comporta l'esclusione dall'aiuto stesso. Per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, il mancato conferimento delle quantità minime di prodotto previste comporta l'esclusione delle superfici relative alla coltura interessata. Se per nessuna delle produzioni richieste a premio è conferito il quantitativo minimo previsto dal bando, la domanda è esclusa.

Per quanto riguarda i grani antichi la varietà di grano antico utilizzata deve essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato al momento della domanda di aiuto. La presenza della varietà dichiarata in domanda sarà oggetto di controllo campionario in corso di coltivazione.

Domanda d'aiuto

Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di ammissibilità, che abbiano validamente sottoscritto un Accordo di filiera riconosciuto, possono presentare domanda d'aiuto **entro il 31/1/2018**.

La domanda d'aiuto, compilata conformemente alla modulistica allegata al presente avviso, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- Il Codice Fiscale (CUAA) e la denominazione dell'impresa richiedente;
- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al procedimento;
- un numero di telefono per le comunicazioni per le vie brevi;
- gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
- la dichiarazione che l'impresa è censita all'Anagrafe delle aziende agricole presso il SIAN ed è titolare del relativo Fascicolo aziendale;
- l'indicazione delle superfici destinate alla o alle coltivazioni per le quali si richiede il contributo.
- per i grani antichi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il grano utilizzato per la coltivazione appartiene alla popolazione indicata in domanda.
- l'impegno a rispettare l'Accordo di filiera il cui documento di adesione è allegato alla domanda
- la presa d'atto degli altri impegni derivanti dalla richiesta di contributo
- la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento e di insussistenza di cause di esclusione da tale tipologia di aiuti

- gli estremi del conto corrente bancario su cui si chiede l'accredito (IBAN)

- l'importo del contributo richiesto

Per i produttori che aderiscono a un Accordo di filiera relativo a produzioni biologiche

- l'attestazione dell'adesione al metodo biologico al momento della domanda di aiuto e, in particolare,

- l'attestazione di essere iscritti all'Elenco nazionale dei produttori biologici

- l'indicazione dell'Organismo di Controllo cui aderiscono

- l'impegno al mantenimento di tale requisito almeno fino alla presentazione della domanda di pagamento

Istruttoria delle domanda d'aiuto

La domanda non è ricevibile se:

- non perviene nei termini fissati dal bando

- non è regolarmente sottoscritta dal richiedente e accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, salvo che sia firmata digitalmente

- non è accompagnata dal documento di adesione all'Accordo di filiera, sottoscritto con il Soggetto Promotore

La domanda non è ammissibile se:

- non è compilata integralmente

- l'adesione all'Accordo di filiera è riferito a una superficie inferiore all'ettaro;

- l'impresa richiedente non è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio

- l'impresa richiedente non è titolare del Fascicolo aziendale SIAN

- l'impresa non conduce una superficie di almeno un ettaro per almeno una delle colture per cui viene richiesto il premio

- gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento, cumulati all'aiuto richiesto, sono superiori alla soglia fissata dal regolamento 1408/2013 (15.000 euro)

La domanda è regolarizzabile entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio istruttore, per le sole carenze che non comportino la sua irricevibilità o il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento devono essere effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)

Al termine delle operazioni di verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande, comunque non oltre il 31/3/2018, ciascun Servizio territoriale compila un elenco delle domande ammissibili all'aiuto e

contestualmente redige l'elenco delle domande escluse con le motivazioni dell'esclusione adeguatamente descritte.

Dalla pubblicazione di tali documenti sull'albo pretorio online dell'Agenzia Argea decorrono i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi.

Fermo il diritto dei richiedenti di presentare eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, decorsi i termini per la presentazione e per l'esame dei ricorsi in sede amministrativa (ricorsi gerarchici), il Servizio Erogazione aiuti e Controlli dell'Agenzia Argea adotta l'elenco definitivo regionale delle domande ammesse al premio e delle relative superfici, in base alle quali viene determinato l'aiuto unitario concedibile.

La liquidazione dell'aiuto, in ogni caso, sarà subordinata all'esito istruttorio della successiva domanda di pagamento.

Accordi di filiera per le leguminose biologiche e i cereali minori biologici (punto 11 del bando, integrato con determinazione n. 3717 del 23/10/2017)

Sono compresi nell'intervento gli Accordi di filiera stipulati tra operatori biologici, produttori primari e preparatori (di prima e seconda trasformazione), analogamente a quanto previsto per gli accordi di filiera tra operatori convenzionali.

Per quanto attiene all'obbligo previsto dal punto 8.1 del bando, per il quale il produttore primario, ai fini del riconoscimento del premio, deve presentare ad Argea Sardegna la documentazione attestante l'effettivo conferimento del prodotto coerentemente con quanto definito e stabilito con l'accordo di filiera, il quantitativo minimo di prodotto che gli operatori biologici della produzione primaria devono conferire, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo di filiera, è ridotto del 20% rispetto a quelli indicati nelle direttive di attuazione e nel bando. Il prodotto conferito deve essere certificato dall'Organismo di Controllo di appartenenza. Le fatture relative al prodotto biologico conferito devono essere corredate dal certificato di conformità.

I produttori che aderiranno a un Accordo di filiera relativo a produzioni biologiche dovranno attestare la loro adesione al metodo biologico al momento della domanda di aiuto e mantenere tale requisito almeno fino alla presentazione della domanda di pagamento. Essi dovranno in particolare attestare di essere iscritti all'Elenco nazionale dei produttori biologici e indicare l'Organismo di Controllo cui aderiscono.

Il modulo di domanda di aiuto da parte dei produttori, modificato per comprendere le specifiche condizioni di accesso per gli aderenti agli Accordi relativi alle produzioni biologiche, è allegato al presente Avviso che aprirà i termini per la presentazione delle domande d'aiuto.

Per quanto non specificato, si applicano le prescrizioni generali del bando approvato con determinazione n. 2749 del 1/9/2017.

Domanda di pagamento (punto 9 del bando)

Presentazione della domanda di pagamento

I richiedenti inclusi nell'elenco delle pratiche finanziabili, se hanno attuato gli impegni previsti dal bando, devono presentare domanda di pagamento **entro il 30 settembre 2018**.

Le domande, compilate conformemente alla modulistica messa a disposizione dall'amministrazione, debitamente firmate e accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere indirizzate al Servizio Territoriale di Argea titolare del procedimento. Esse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo

Servizio territoriale _____

argea@pec.agenziaargea.it

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Attestazioni di consegna del prodotto, con allegati gli scontrini di pesata, che dovranno essere coerenti con le fatture di vendita.
- Fatture di vendita del prodotto.
- Per i produttori aderenti a un Accordo di filiera biologico (*punto 11 del bando, introdotto con la determinazione n. 3717 del 23/10/2017*), le fatture relative al prodotto biologico conferito devono essere corredate dal certificato di conformità.

Istruttoria della domanda di pagamento

Per procedere al pagamento l'ufficio istruttore deve verificare che:

- l'impresa sia ancora iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio al momento della domanda;
- l'impresa sia ancora titolare del Fascicolo aziendale SIAN al momento della domanda;
- le superfici destinate alle colture per le quali è richiesto l'aiuto siano coerenti con i dati rilevabili dal fascicolo aziendale; in ogni caso essa non deve essere inferiore a 1 ettaro per ciascuna coltura per almeno una coltura ammissibile;
- le fatture di vendita del prodotto siano regolari e siano coerenti con le attestazioni di consegna e di pesata;
- il prodotto conferito rispetti le disposizioni del punto 8.1 relativamente alla quantità significativa di prodotto per ettaro di superficie richiesta a pagamento; per le domande riferite a diverse tipologie di prodotto, il mancato conferimento delle quantità minime di prodotto previste comporta l'esclusione dal pagamento

della superficie relativa alla coltura interessata; se per nessuna delle produzioni richieste a premio è conferito il quantitativo minimo previsto dal bando rispetto alle superfici richieste a pagamento, la domanda è esclusa.

- gli eventuali controlli campionari effettuati sulle coltivazioni dei grani antichi abbiano avuto esito positivo; **nel caso in cui l'esito del controllo sulla varietà di grano antico dichiarata sia negativo, tutta la domanda sarà esclusa dal premio, anche se vi sono comprese altre colture, e saranno assunti i provvedimenti conseguenti alle false dichiarazioni.**

Per i produttori aderenti a un Accordo di filiera biologico (*punto 11 del bando, introdotto con la determinazione n. 3717 del 23/10/2017*) l'ufficio istruttore deve inoltre verificare che:

- in deroga all'impegno relativo alle produzioni convenzionali, i produttori aderenti ad Accordi di filiera biologici abbiano conferito almeno la quantità di prodotto significativa prevista dal bando per ciascuna coltivazione, ridotta del 20%;
- essi abbiano mantenuto la loro adesione al metodo biologico almeno fino alla presentazione della domanda di pagamento;
- il prodotto conferito sia certificato dall'Organismo di Controllo di appartenenza e le fatture relative al prodotto biologico conferito siano corredate dal certificato di conformità;

Se l'esito delle verifiche di cui sopra è positivo il premio può essere liquidato.

Non è richiesta la dimostrazione delle cause che hanno impedito la produzione. Per converso, non sono riconosciute giustificazioni in base alle quali il premio possa essere erogato in mancanza del conferimento della produzione minima.

Gli aiuti riconosciuti saranno pagati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale indicato in domanda, che deve essere intestato o cointestato al beneficiario.

Natura e durata dell'impegno

Gli impegni del beneficiario consistono nel possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto al momento della domanda e nel loro mantenimento almeno fino al momento della presentazione della domanda di pagamento, secondo le modalità previste dal bando. Pertanto un'impresa che abbia adempiuto a tutti gli impegni previsti dal bando e perda i requisiti soggettivi di ammissibilità prima della liquidazione ma dopo la presentazione della relativa domanda di pagamento, è in posizione regolare per il percepimento dell'aiuto.

Anche per i produttori aderenti a un Accordo di filiera biologico, gli specifici impegni e requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla presentazione della domanda di pagamento.

Cessione dell'impegno

È ammessa la cessione dell'impegno, a una sola impresa subentrante, qualora la stessa subentri nella conduzione dei terreni indicati in domanda e condotti dall'impresa cedente, come documentabile dal fascicolo aziendale. L'azienda subentrante partecipa all'intervento con un contributo massimo non superiore a quello spettante al cedente.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Non è ammessa la cessione dell'impegno a un'altra impresa beneficiaria del medesimo aiuto, salvo il caso di fusione tra imprese, adeguatamente documentato. Tale circostanza comporta l'accorpamento degli impegni delle imprese interessate e dei relativi benefici, fino alla concorrenza di una superficie non superiore a quella massima prevista per il presente intervento, pari a 20 ettari, purché l'operazione non contrasti con le norme sugli aiuti de minimis.